

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Atto n. 86 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	93
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	96

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 novembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 9.40.

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Atto n. 86.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 novembre 2023.

Il sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione una nota

predisposta dall'ufficio legislativo-economia del Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato*), contenente gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 8 novembre con riferimento agli aspetti finanziari dello schema di decreto in esame.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, tenuto conto della documentazione testé depositata, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (Atto n. 86);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 3, si è considerato che dei 20.600 potenziali beneficiari

dell'indennità di discontinuità introdotta dal provvedimento in esame, 14.195 sono lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli e 6.405 sono lavoratori a tempo determinato che prestano altre attività;

si è altresì ipotizzato che la retribuzione media imponibile annua dei potenziali beneficiari sia pari a 9.700 euro e le giornate indennizzate siano in media 38, per un importo annuo lordo pari a 1.443 euro, corrispondente a 38 euro per ciascuna giornata;

per circa il 73 per cento dei lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli e per circa il 36 per cento degli altri lavoratori a tempo determinato l'importo da riconoscere supera l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 463 del 1983 e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 338 del 1989;

si è ipotizzato, inoltre, che circa 1.200 assicurati subiscano una riduzione delle giornate indennizzate per effetto del limite di 312 giornate annue previsto dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame;

gli oneri per la contribuzione figurativa di cui all'articolo 4 sono stati quantificati considerando, da un lato, l'applicazione del limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l'importo massimo dell'indennità indicato dall'articolo 3, comma 3, e, dall'altro, l'accredito figurativo di un numero di giornate fino alla concorrenza delle giornate richieste ai fini del raggiungimento del requisito di un anno di contribuzione, pari a 90 per i lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli e a 260 per gli altri lavoratori a tempo determinato;

ai fini della quantificazione si è altresì considerato che, sulla base dati relativi all'anno 2022, ai 14.195 lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli spetta un accredito figurativo medio di sette giornate, mentre ai 6.405 lavoratori che prestano altre attività spetta un accredito figurativo medio di settanta giornate, valutando altresì che circa il 50 per cento della prima categoria di lavoratori supererà il limite di retribuzione giornaliera di cui all'articolo 4, comma 1, mentre tale limite sarà superato dall'11 per cento circa degli altri lavoratori;

le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 8, comma 2, ai sensi delle quali i commi da 7 a 16 dell'articolo 66 del decreto-legge n. 73 del 2021 non si applicano agli eventi di cessazione involontaria successivi al 1° gennaio 2024, sono state quantificate sulla base dei dati riferiti all'effettivo riconoscimento delle prestazioni dell'ALAS, che nell'anno in corso, fino al mese di ottobre, ammontano a 1,5 milioni di euro;

preso atto, altresì, che, con riferimento al meccanismo di salvaguardia volto a garantire il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, in adesione al parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato il 18 ottobre 2023, in sede di esame definitivo del provvedimento si intende introdurre un sistema di rideterminazione proporzionale dell'indennità di discontinuità, ai sensi del quale, ove le risorse finanziarie siano insufficienti a soddisfare le istanze ammesse a godere del beneficio, l'INPS provvederà, entro trenta giorni dal termine per la valutazione delle domande, a riparametrare la quota dell'indennità da erogare, in misura proporzionale, considerando la dotazione finanziaria complessivamente disponibile e il numero delle indennità da liquidare;

rilevata l'esigenza di precisare, all'articolo 7, comma 2, che la rideterminazione, prevista dalla medesima disposizione, del contributo addizionale dovuto per i con-

tratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si riferisce al solo contributo di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, restando fermo l'incremento di 0,5 punti percentuali dovuto in occasione di ciascun rinnovo dei contratti stessi, previsto dal secondo periodo della medesima disposizione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 7, comma 2, dopo le parole: comma 28, aggiungere le seguenti: primo periodo, ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) con riferimento alla quantificazione degli oneri associati all'articolo 3, concernente l'indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo, chiede delucidazioni in ordine a quanto riportato nella documentazione depositata dal rappresentante del Governo, secondo cui le connesse prestazioni sono state determinate ipotizzando che, per gli anni ricompresi tra il 2024 e il 2033, le caratteristiche dei predetti lavoratori rimangano sostanzialmente stabili rispetto alla generazione-tipo riferita all'anno 2022.

Al riguardo, rileva che tale circostanza è realisticamente inverosimile, tenuto conto delle stime circa l'andamento futuro del PIL e l'evoluzione dello scenario macroeconomico elaborate di recente dallo stesso

Esecutivo. Evidenzia, pertanto, il rischio che possano verificarsi, in relazione al riconoscimento della suddetta indennità, oneri a carico della finanza pubblica superiori a quelli quantificati dalla relazione tecnica.

Inoltre, pur prendendo atto della precisazione relativa alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, che consente di salvaguardare l'incremento di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, reputa opportuno acquisire una rassicurazione dal Governo circa l'assenza di effetti finanziari negativi derivanti dall'attuazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 8, con particolare riguardo agli oneri per prestazioni e contribuzioni figurative.

Il sottosegretario Federico FRENI, in relazione alla prima richiesta di chiarimento formulata dal deputato Dell'Olio, evidenzia che la stima degli oneri riconducibili all'articolo 3 è stata effettuata sulla base di un valore medio ponderato fondato sulle posizioni individuali dei soggetti destinatari della prestazione, dal momento che le situazioni retributive e contributive delle diverse categorie di lavoratori interessati risultano eterogenee. Per quanto attiene, invece, alla richiesta relativa all'articolo 8, precisa che, come indicato nella documentazione depositata nella seduta odierna, poiché in sede di certificazione del diritto alla prestazione gli oneri ad essa connessi sono risultati inferiori rispetto a quelli inizialmente preventivati in sede di adozione del decreto-legge n. 73 del 2021, e, quindi, dalla sua attuazione non sono derivati maggiori oneri, essendosi piuttosto registrati significativi risparmi di spesa.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.50.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli
ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità
di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.
Atto n. 86.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
UFFICIO LEGISLATIVO – ECONOMIA

APPUNTO

OGGETTO: AG 86 - Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo

Analisi degli effetti finanziari

È pervenuta la scheda istruttoria degli Uffici della Commissione Bilancio del Senato, recante gli elementi di carattere finanziario che presentano profili di criticità. Si riporta di seguito una griglia di sintesi recante, nella prima colonna, le osservazioni riportate nella nota e, nella seconda, gli elementi di risposta del Governo.

Scheda Istruttoria	Governo
<p>Per quanto di competenza, in ordine ai profili di quantificazione dell'indennità di discontinuità, di cui all'articolo 3, si osserva che il valore dell'indennità, stimato dalla relazione tecnica pari a 1.443 euro in media, concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF: a tale riguardo, si chiede di fornire elementi di maggiore dettaglio sui parametri impiegati per la quantificazione degli oneri per prestazione, pari a circa 30 milioni di euro annui.</p>	<p>Come chiarito nella RT la stima si è basata sui dati dell'anno 2022 relativi lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori di cui alla lettera b) del predetto comma 1, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, del 25 luglio 2023.</p> <p>Per ogni posizione individuale sono state ricavate le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero di giornate lavorate nell'anno 2022 con contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; • imponibile contributivo derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; • giornate lavorate come lavoratore subordinato non rientranti nel settore spettacolo e relativo imponibile; • presenza di un contratto a tempo indeterminato; • presenza di una prestazione Naspi; • presenza di una pensione diretta;

	<ul style="list-style-type: none"> • ulteriori redditi rilevabili dall'estratto conto del soggetto. <p>Tutte le informazioni sono state estratte per cercare di essere il più fedele possibile ai criteri di selezione dei soggetti destinatari della prestazione.</p> <p>Sono state, quindi, determinate le prestazioni ipotizzando che per gli anni 2024-2033 le caratteristiche dei lavoratori dello spettacolo rimangano sostanzialmente stabili rispetto alla generazione tipo riferita al 2022.</p> <p>La stima ha preso in esame le posizioni individuali in quanto le situazioni retributive e contributive molto variabili non permettevano l'utilizzo di valori medi.</p> <p>Di seguito vengono esposti ulteriori elementi rispetto a quelli presenti nella RT.</p> <p>I potenziali beneficiari sono stati valutati in circa 20.600 soggetti per ciascuno dei quali risulta una retribuzione media imponibile annua di 9.700 euro. Le giornate medie indennizzate risultano circa 38 per un importo annuo lordo fisco di 1.443 euro (38 euro giornaliero). Dall'analisi dei dati risulta che della platea selezionata circa 14.195 appartengono al gruppo A e 6.405 appartengono al gruppo B. Dei soggetti appartenenti al gruppo A circa il 73% supera l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Dei soggetti appartenenti al gruppo B il 36% supera il minimale contributivo.</p> <p>Inoltre, il numero delle giornate indennizzate è soggetto al limite di 312 annue e circa 1.200 assicurati subiscono una riduzione delle giornate indennizzate in funzione di tale limite.</p>
<p>In relazione all'articolo 4, la nota del Servizio del bilancio rileva che gli oneri per contribuzione figurativa (circa 10 milioni di euro annui) sembrano sottostimati: appare opportuno fornire al riguardo elementi di chiarimento.</p>	<p>A riguardo si precisa che la contribuzione figurativa è versata entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l'importo massimo di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo. Inoltre, il numero delle giornate accreditate è tale da non poter superare il numero di giornate richieste ai fini del raggiungimento del requisito dell'annualità di contribuzione. Per gli appartenenti al gruppo A un anno di contributi si considera integrato con 90 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo B servono invece 260 contributi giornalieri. Dall'analisi dei dati estratti relativamente al 2022 risulta che dei 20.600 soggetti che soddisfano i requisiti per la prestazione circa 14.195 appartengono al gruppo A con un accredito figurativo medio di 7 giornate e 6.405 appartengono al gruppo B con un accredito figurativo medio di 70</p>

	giornate. Dei soggetti appartenenti al gruppo A circa il 50% supera il limite di retribuzione giornaliera mentre per gli appartenenti al gruppo B solo l'11%. Tutti gli elementi forniti supportano una stima della contribuzione figurativa ridotta rispetto a quanto potrebbe risultare applicando l'aliquota direttamente alla retribuzione non percepita.
<p>Sarebbe utile un chiarimento sulla portata normativa del comma 2 dell'articolo 7, che riduce dall'1,4 all'1,1 per cento il contributo addizionale previsto dalla normativa vigente per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. A tale proposito, la norma vigente prevede anche un aumento del contributo addizionale di 0,5 punti percentuali per i casi di rinnovi di contratti di lavoro a termine e si evidenzia che la stima delle minori entrate derivanti dalla riduzione contributiva di cui all'articolo 7, comma 2, contemplata nella relazione tecnica, è stata determinata applicando comunque per i casi di rinnovi di contratti di lavoro a termine l'ulteriore contributo addizionale di 0,5 punti percentuali. Tuttavia, la formulazione letterale del comma 2 dell'articolo 7 potrebbe essere interpretata anche nel senso di sostituire entrambi i valori vigenti: 1,4 punti percentuali e 1,9 punti percentuali con l'unico valore di 1,1 punti percentuali. Occorre quindi valutare la necessità di specificare nel testo che venga fatto salvo l'aumento di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.</p>	<p>Si rappresenta che non si ravvisano elementi ostativi ad una modifica del testo della norma volta a specificare espressamente che viene fatto salvo l'aumento di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato. Si riporta di seguito la formulazione della modifica normativa richiesta: all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: “di cui all'articolo 2, comma 28,” inserire le seguenti: “primo periodo,”</p>
<p>Relativamente all'articolo 8, recante le disposizioni transitorie, emerge una notevole riduzione degli oneri per prestazioni e contributi figurativi rispetto alle previsioni formulate al momento dell'istituzione dell'indennità. L'onere complessivo previsto per il 2024 è di circa 3,4 milioni di euro, a fronte dei quasi 29 milioni stimati nella relazione tecnica al decreto-legge n. 73 del 2021. Occorre, pertanto, chiarire le cause di tale discrasia tra le previsioni di entrate contributive e le previsioni di uscite per prestazioni e contribuzioni figurative.</p>	<p>A riguardo si evidenzia che la prestazione è risultata inferiore in sede di certificazione del diritto alla prestazione. Si riporta per completezza il dato di spesa 2023 fino ad ottobre pari a circa 1,5 milioni di euro che conferma la rideterminazione effettuata nelle previsioni a legislazione vigente.</p>